

# **COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE**

(Città Metropolitana di Bari)

Cap. 70020 - P.zza A. Moro, 10 - tel. 080/3211200 - fax 080/3211320 - P.Iva 00878940725

Rep. atti privati n.

# Convenzione per l'affidamento della custodia, manutenzione e gestione del "Polisportivo Comunale" ubicato in Cassano delle Murge (Ba) alla via Grumo

<u>Periodo                                    </u>			
Riferimento di Affidamento della gestione:			
Determinazione del Responsabile del Settore VI n del//2024, concernente l'affidamento del servizio di custodia, manutenzione e gestione del Polisportivo Comunale che comprende la seguente struttura:  • n.2 Campi da tennis;			
Palestra "Angelillo" utilizzata principalmente per il calcio a 5 e pallamano;			
Palestra "Vitarella" utilizzata principalmente per la pallavolo, pallacanestro ed il pattinaggio;			
• Campo da calcio a 5 (polifunzionale);			
Pista di pattinaggio;			
• Campo da calcio a 5;			
Campo da beach volley;			
• Campo da bocce;			
Campo da calcio a 11 con pista di atletica;			
Spogliatoi campo a 11;			
<ul> <li>oltre ad edificio per servizi generali, viali interni ed accessori, area esterna a parcheggio.</li> </ul>			
Cassano delle Murge (Ba), con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge  fra  1. dott, nato a () il/, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale, il quale interviene in questo atto, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Cassano delle Murge (P.I. 00878940725) che rappresenta in qualità di Responsabile del Settore VI, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Decreto Sindacale n del/_/2024;			
2. sig nato a ( il / / e residente a in n.			
2. sig, nato a(il/e residente ainn			
in n, (), il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto			
della suddetta Associazione;			
Premesso che:			
• l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;			
• l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio secondo le norme vigenti in materia;			
• l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l'affidamento in gestione, in via			

Sportive, come delineato dal comma 25 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002;

l'affidamento in gestione del Polisportivo Comunale di Cassano delle Murge (Ba);

preferenziale, ad Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni

con Determinazione del Responsabile del Settore VI n. \_\_ del \_\_/\_/\_\_ è stato individuato il contraente per

# Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1 – Finalità ed oggetto della convenzione

- a) La finalità dell'affidamento consiste nella promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e delle attività ludico-motorio-ricreative.
- b) L'Amministrazione affida alla \_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, partita IVA 05013690721, che accetta, l'appalto del servizio di custodia, manutenzione e gestione del Polisportivo comunale ubicato in via Grumo, nel rispetto delle norme vigenti e sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile della presente convenzione e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara che si intende facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegata.
- c) L'impianto suddetto e i locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, perfettamente noti all'affidatario.
- d) L'impianto sportivo in oggetto è da ritenersi privo di rilevanza economica in quanto la relativa gestione è sprovvista delle caratteristiche proprie della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) e necessita quindi di essere assistita dall'Ente.
- e) L'affidamento della gestione dell'impianto avviene in ottemperanza dell'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e delle "Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 10 marzo 2020 n. 338
- f) Al termine della gestione sarà redatto apposito verbale in relazione al contenuto documentato nelle foto.
- g) Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento delle attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

#### Art. 2 - Durata della convenzione

La gestione ha durata ventiquattro mesi, dal \_\_/\_/\_\_ al \_\_/\_/\_\_, con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, ad esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione Comunale, per un massimo di ulteriori due anni

Il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni economico-gestionali, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria.

In relazione alla durata del contratto, quest'ultima potrà variare anche in base ai cronoprogrammi di progetti di finanziamento.

# Art. 3 - Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione

- 1. Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.
- 2. All'Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione, le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento della struttura sportiva, che deve essere aperta a tutti i cittadini e deve essere garantita l'utilizzo anche a società ed associazioni sportive sulla base dei seguenti criteri e priorità:
  - associazioni/società con sede sul territorio comunale;
  - associazioni/società eventualmente iscritte nell'Albo delle Associazioni di Cassano delle Murge;
  - associazioni/società con sede in altri comuni, perseguendo l'obiettivo della massima utilizzazione, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto.

Dovrà comunque essere prioritariamente valutato il tipo di attività sportiva svolta dall'Associazione (precedenza all'attività sportiva per cui l'impianto è destinato) tenendo conto del seguente ordine, nel caso di richiesta contemporanea:

- attività relative alle Categorie superiori dei Campionati Federali;
- attività sportive del settore giovanile;
- attività sportive degli adulti;
- la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati con provvedimenti del Comune.

# Art. 4 - Profili economici

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio

carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di **manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo** e annesse strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze, di cui al D.P.R. n. 380/2001 art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2, ed all'art. 1576 e seguenti del Codice Civile per quanto applicabili, **ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi**.

Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli meglio indicati nell'art. 5.

Al soggetto affidatario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

Nel caso in cui l'affidatario intenda accollarsi l'onere per eventuali lavori di straordinaria manutenzione successivamente alla data di stipula della presente convenzione, gli stessi devono essere preventivamente autorizzati all'Amministrazione.

2. Il soggetto affidatario applicherà le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione degli impianti nell'arco della giornata, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto.

Per l'anno 2024 valgono le tariffe approvate con atto di Giunta Comunale n. 206 del 09/11/2023, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura della società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico.

- 3. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente le strutture del Polisportivo comunale a suo insindacabile giudizio per manifestazioni organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà valutato in relazione alla tipologia dell'evento.
- 4. Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.
- 6. Il corrispettivo dovrà essere pagato in 24 soluzioni aventi scadenza mensile, a seguito presentazione di fattura da inviare nei primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento. Le fatture, da presentare esclusivamente in formato elettronico, ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n. 55 del 3/04/2013 di attuazione della legge n. 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214. Il Codice Univoco dell'Ufficio è JZRIKY e dovrà essere obbligatoriamente inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica. In caso di emissione di fatture irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune. Le fatture sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, in base al quale il Comune paga l'importo delle fatture come segue: l'importo al netto dell'IVA direttamente al fornitore; l'importo dell'IVA all'erario per conto del fornitore (il Comune è sostituto d'imposta e versa l'IVA per il proprio fornitore). Sulle fatture presentate dovrà essere evidenziato l'importo dell'IVA ed essere inserita la dicitura "Scissione dei pagamenti art.17-ter DPR n. 633/1972".

# Art. 5 - Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario

- 1. Tra gli oneri gestionali a carico dell'affidatario, si segnalano:
  - i consumi di acqua, luce, gas, necessari per il funzionamento della struttura;
  - tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura, comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi solo quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;
  - i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie se resesi necessari per danni provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia dell'affidatario medesimo; gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia, che vengono in appresso elencati in via esemplificativa:
    - o pulizia ordinaria del complesso sportivo, compresi gli spazi circostanti (frequenza quotidiana);
    - o pulizia giornaliera ordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici annessi, così come di tutte le aree della struttura adibite alle diverse attività sportive praticate;
    - o disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di tutte le strutture (certificati da idonea impresa);

- o manutenzione delle strutture murarie, coperture, delle pavimentazioni, infissi, compresa la manutenzione e pitturazione di porte in legno e la sostituzione di vetri;
- o manutenzione e pitturazione di parti in ferro esistenti nella struttura e connessi servizi, compreso il cancello di accesso dalla pubblica via, almeno una volta all'anno;
- o pitturazioni interne (spogliatoi, servizi annessi, servizi igienici) e della recinzione esterna;
- o manutenzione dell'impianto idrico-fognante e dei servizi igienici sanitari con sostituzione di eventuali elementi o parti rotti/e o deteriorati/e;
- manutenzione dell'impianto elettrico e di emergenza con sostituzione di eventuali elementi o parti rotti/e o deteriorati/e:
- oneri per la gestione della sicurezza all'interno del complesso sportivo e dei singoli impianti in cui esso è articolato ai sensi del D.M. 18/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia;
- apertura e chiusura degli impianti e la sorveglianza degli accessi ai medesimi;
- conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari.
- 2. L'affidatario si assumerà, inoltre, l'onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto, non potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti derivanti dalla gestione e dovrà garantire alcuni spazi orari assegnabili dall'Amministrazione Comunale nonché il diritto, in capo alla medesima A.C., di autorizzare manifestazioni ed eventi nei 24 mesi.

Inoltre, l'affidatario dovrà disciplinare l'utilizzo della struttura adottando le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita Delibera di Giunta Comunale.

- 3. Le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento in gestione e quant'altro necessario al funzionamento ed all'utilizzo degli impianti, gravano sull'affidatario e devono essere intestate al gestore entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena l'immediata revoca della gestione. Le spese di voltura saranno a carico del soggetto affidatario.
- 4. L'affidatario avrà altresì l'onere di realizzare il programma di gestione come da offerta tecnica presentata in sede di gara.
- 5. L'affidatario si obbliga a trasmettere annualmente al Comune, per ciascuna stagione sportiva:
  - entro il 30 settembre: il programma delle attività da svolgere nella stagione sportiva seguente, con indicazione della relativa tipologia e modalità di esecuzione e dei periodi di apertura degli impianti, corredato da un piano delle manutenzioni;
  - entro il 31 agosto: il resoconto delle attività effettuate, corredato da un consuntivo delle voci di entrata e di spesa correlate alla gestione.

# Art. 6 - Obblighi specifici in capo all'Amministrazione

- 1. Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, se non conseguente ad un uso improprio del medesimo da parte dell'affidatario e se finalizzata a garantire il regolare funzionamento dell'impianto nello stato in cui è stato affidato.
- 2. Eventuali interventi di modifica, ampliamento o manutenzione straordinaria in genere correlati ad esigenze e finalità proprie dell'affidatario o alla specifica attività o modalità di gestione da questi estrinsecata all'interno dell'impianto sono a carico del gestore.
- 3. Il Comune si riserva la facoltà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'innovazione o al miglioramento della fruizione complessiva dell'impianto da parte della collettività e per altre pubbliche finalità.
- 4. In caso di eventuali interventi di manutenzione straordinaria ai quali il Comune non sia in grado di provvedere, l'affidatario può essere autorizzato a realizzarli, nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2023, con le seguenti modalità:
  - trasmissione al Comune di una descrizione tecnico-economica degli interventi da effettuare corredata dalla necessaria documentazione di dettaglio (relazione, computo metrico-estimativo, ecc.);
  - valutazione da parte del Comune della documentazione pervenuta;
  - autorizzazione all'affidatario ad affidare i lavori;
  - rimborso all'affidatario delle spese sostenute da parte del Comune, nei limiti di spesa autorizzati e sulla base dei giustificativi presentati, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

5. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall'affidatario in maniera difforme da quanto indicato nel comma precedente non saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente.

#### Art. 7 - Responsabilità

- 1. L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività praticate all'interno dell'impianto e comunque connesse alla gestione del medesimo. A tal fine, l'affidatario dovrà essere assicurato, unitamente a tutto il personale impiegato e ad ogni persona (fisica o giuridica) che opererà per suo conto, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità civile per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.
- 2. L'affidatario dovrà possedere una copertura RCT/O (se già in possesso, dovrà integrarla ove mancante) con le garanzie sotto riportate e prestare apposita appendice al contratto con le sotto riportate specifiche: polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi previsti dal presente capitolato svolti con i seguenti massimali minimi:
  - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): almeno € 1.000.000,00 unico per sinistro;
  - Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): almeno € 1.000.000,00 unico per sinistro, comprese le malattie professionali.
- 3. La polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
  - danni a cose o fabbricati altrui derivanti da incendio di cose dall'assicurato o da questi detenute;
  - conduzione dei locali, impianti, strutture e beni affidati;
  - estensione da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto, attrezzatura utilizzata nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione sottoscritta;
  - danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
  - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
  - danni derivanti da violazioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - danni derivanti da violazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
  - danni da interruzione di attività;
  - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune (amministratori e dipendenti);
  - danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
  - estensione alla responsabilità civile personale di tutti i dipendenti o considerati tali a norma di legge, compresi eventuali volontari durante lo svolgimento delle attività previste.

L'Amministrazione comunale deve essere considerata terza.

- 4. I contratti assicurativi devono avere efficacia per l'intera durata della convenzione.
- 5. Durante la vigenza contrattuale, l'affidatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative sopra citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. In caso di recesso dal contratto, l'affidatario è tenuto a darne immediatamente avviso al Comune producendo nuove coperture a garanzia del servizio prestato con le stesse condizioni.
- 6. L'affidatario si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni adempimento e obbligo previsto dal D. Lgs. 81/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii., tra cui a cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  - la predisposizione dei piani di emergenza degli impianti;
  - la verifica periodica degli impianti a terra e ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessario al mantenimento della sicurezza;
  - i controlli del funzionamento delle uscite di sicurezza, degli estintori e di tutti i presidi anti-incendio esistenti;
  - i controlli sul numero massimo delle persone ammesse all'interno degli impianti ai sensi delle vigenti normative e gli eventuali conseguenti provvedimenti di limitazione;
  - la dotazione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale al personale;
  - la formazione ed informazione dei dipendenti e del personale volontario.
- 7. Spetta all'affidatario la dotazione e la manutenzione di uno o più defibrillatori da collocare all'interno degli impianti e la formazione del personale all'uso degli stessi, garantendo tutti gli adempimenti previsti dalla succitata normativa.

8. L'affidatario si impegna a fornire tempestiva segnalazione scritta degli interventi di competenza del Comune necessari a garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto.

Nelle more dell'intervento dell'Ente, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei fruitori delle strutture.

- 9. Il Comune non risponde per qualsiasi danno a persone o cose derivante dal mancato rispetto degli adempimenti a carico dell'affidatario previsti dal presente articolo.
- 10. L'affidatario provvede alla gestione dell'impianto tramite idoneo personale da questo individuato.
- 11. L'affidatario assume l'obbligo di ottemperare a tutte le normative previdenziali, assistenziali, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di sicurezza sul lavoro vigenti per il personale impiegato nella gestione, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.
- 12. L'affidatario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto.
- 13. L'affidatario, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

	sone e cose d	ci commi, il soggetto affidatario ha costituito polizza assicurativa derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione n, in data
La Ditta a garanzia degli impegni che assu	me con la pre	esente convenzione ha costituito:
<ul> <li>cauzione definitiva di euro rilasciata dalla</li> <li>verrà svincolata ai sensi di legge.</li> </ul>		% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria n Agenzia di n, in data Tale cauzion

#### Art. 8 - Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00.

In particolare risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione;
- mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- mancato rispetto della custodia;
- mancato rispetto applicazione tariffe;
- mancata esposizione delle tariffe;
- mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva.
- 2. In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della gestione con effetto immediato, riservandosi altresì la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto all'affidatario inadempiente.

Per motivate e comprovate esigenze di interesse pubblico (ad esempio in caso di calamità naturali), la convenzione potrà essere immediatamente revocata, senza alcun preavviso e senza corresponsione di alcun indennizzo.

#### Art. 9 - Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

2. Il Comune si riserva di impartire ulteriori prescrizioni rispetto a quelle disciplinate dalla presente onde garantire un puntuale rispetto delle normative vigenti ed una ottimale fruizione dell'impianto, alle quali l'affidatario ha l'obbligo di attenersi.

#### Art. 10 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti alla sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
- dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., in quanto non è prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 11 - Sub concessione e modificazione dell'impianto

- 1. L'affidatario non potrà sub concedere a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell'impianto.
- 2. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali modifiche o innovazioni, dovessero richiedere prove d'uso, agibilità, omologazione o quant'altro, l'affidatario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso.
- 3. È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell'impianto.
- 4. L'uso dell'impianto o parte di esso da parte di altre società, enti, associazioni o gruppi di privati, sarà possibile in orari che siano compatibili con l'attività dell'assegnatario e previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 12 - Ingresso al pubblico

L'ingresso al pubblico è subordinato alle autorizzazioni di legge.

# Art. 13 – Restituzione degli impianti

Alla scadenza dell'affidamento, l'impianto dovrà essere lasciato libero e riconsegnato al Comune, entro il termine da questi stabilito, in normale stato d'uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta al relativo utilizzo nell'espletamento degli adempimenti stabiliti.

#### Art. 14 - Risoluzione delle controversie

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Bari.

# Art. 15 - Risoluzione del contratto

- 1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nella presente convenzione, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, e all'art.1453 e ss. del Codice Civile.
- 2. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato al fornitore inadempiente. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (122 comma 6 del D. Lgs. 36/2023).
- 3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
- 4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

- 5. Il Comune può risolvere in qualunque momento il contratto relativo al presente affidamento, previa formale comunicazione all'affidatario e senza dover corrispondere a quest'ultimo alcun compenso o indennizzo, per comprovati motivi, quali:
  - scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività dell'affidatario;
  - cessione a terzi del contratto;
  - attribuzione all'impianto di una destinazione diversa da quella prevista dal contratto;
  - mancato adempimento degli obblighi relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro;
  - altre gravi o reiterate infrazioni contrattuali dell'affidatario.
- 6. Il Comune può inoltre risolvere in qualsiasi momento il contratto per indisponibilità o impraticabilità degli impianti dovute a cause di forza maggiore o eccezionali necessità dell'Ente per fini pubblici od in caso d'interesse pubblico preponderante, così come revocare l'utilizzo parziale degli impianti affidati. In tali casi, il Comune si riserva la facoltà di riconoscere all'affidatario un indennizzo per le eventuali spese documentate da questi sostenute.
- 7. Nei casi di cui ai commi precedenti:
  - il Comune provvede all'incameramento della garanzia, restando comunque impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni;
  - l'affidatario dovrà tempestivamente restituire al Comune gli impianti liberi da persone e cose senza oneri per l'Ente, con l'eventuale eccezione della fattispecie di cui al comma 6.

#### Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il Comune e l'affidatario devono assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. L'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della stessa legge, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.
- 3. L'affidatario comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il Codice Identificativo di Gara (CIG).
- 5. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 17 - Spese relative alla convenzione

Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

# Art. 18 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), la raccolta dei dati personali di cui alla presente persegue finalità istituzionali, di interesse pubblico (art. 6 lettera e, GDPR). Tale raccolta è finalizzata alla stipula di una convenzione per l'affidamento in gestione della custodia, manutenzione e gestione del Centro Sportivo Comunale "Polisportivo Comunale" ubicato in Cassano delle Murge (Ba) alla via Grumo.

Il trattamento di tali dati acquisiti in dipendenza della presente:

- a) sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune, nel pieno ed integrale rispetto delle norme in vigore nonché dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche di quanto previsto dall'Art. 32 del GDPR 2016/679.
- b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati particolari e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla

legge e dal Garante.

- c) L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dagli articoli dal 25 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di:
  - ricevere conferma del trattamento dei dati personali;
  - richiedere l'accesso ed ottenere una copia dei dati personali;
  - verificare l'esattezza, chiedere l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica (laddove dimostri la non correttezza del dato personale in possesso del Titolare al Trattamento);
  - chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
  - chiedere la limitazione del trattamento;
  - revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca non pregiudica la legittimità del trattamento basata sul consenso in precedenza espresso e/o laddove occorra adempiere ad obblighi di legge;
  - opporsi per motivi legittimi al trattamento.
- d) Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it. Potrà esercitare tali diritti semplicemente contattando Il titolare tramite i contatti indicati in questa Informativa.
- e) Titolare del trattamento è il Comune di Cassano delle Murge, con sede in P.zza A. Moro, 10, Cap. 70020 Cassano delle Murge (Ba), legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Il Titolare ha nominato un Responsabile Protezione Dati: dott. Ernesto Barbone contattabile alla seguente mail ernesto.barbone@csipa.it
- f) Il Titolare tratterà i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra (art. 5 lettera e GDPR).

Comune di Cassano delle Murge	Il Legale Rappresentante
dott	